

Cartelle di pagamento, avvisi di addebito e avvisi di accertamento affidati all'Agente della riscossione sospesi fino al 31/8/2020

di [Vincenzo D'Andò](#)

Pubblicato il 26 Maggio 2020

Sospensione fino al 31 agosto dei termini di versamento derivanti da cartelle di pagamento, avvisi di addebito e avvisi di accertamento affidati all'Agente della riscossione.



Il [decreto "Rilancio" \(DL n. 34/2020\)](#) ha introdotto una serie di misure a favore dei contribuenti. In particolare, il decreto ha disposto la sospensione fino al 31 agosto dei termini di versamento derivanti da cartelle di pagamento, avvisi di addebito e avvisi di accertamento affidati all'Agente della riscossione.

La sospensione riguarda anche la notifica di nuove cartelle, delle procedure e degli altri atti di riscossione.

Le rate 2020 della "rottamazione-ter" e del "saldo e stralcio", se non versate alle relative scadenze, potranno essere pagate entro il 10 dicembre.

Scatta anche lo **stop ai pignoramenti di stipendi e pensioni** già avviati e arrivano regole più soft per le rateizzazioni.

[Potrebbe interessarti più in generale: [Proroga versamenti al 16 settembre 2020: soggetti interessati e parametri di riferimento](#)]

Sospensioni di notifiche e versamenti di cartelle di pagamento e avvisi

Viene esteso l'arco temporale di alcuni interventi agevolativi già previsti nel precedente decreto "Cura Italia", DL n. 18/2020.

In particolare il nuovo provvedimento differisce al 31 agosto 2020 (prima era il 31 maggio) il termine della sospensione della notifica di nuove cartelle e dell'invio di altri atti della riscossione, compresa la possibilità per l'Agenzia di avviare azioni cautelari ed esecutive, come fermi amministrativi, ipoteche e pignoramenti.

Concesso maggiore tempo anche per i pagamenti derivanti da cartelle, avvisi di addebito e avvisi di accertamento esecutivi affidati all'Agente della riscossione, in scadenza dall'8 marzo, che resteranno sospesi – anche in questo caso - fino al 31 agosto 2020 (prima era il 31 maggio).

I versamenti sospesi dovranno essere effettuati entro il 30 settembre 2020. Resta valida la possibilità di richiedere una rateizzazione la cui domanda, al fine di evitare la successiva attivazione di procedure di recupero da parte dell'Agenzia, deve essere presentata entro il 30 settembre 2020.

Stop a pignoramenti già avviati su stipendi e pensioni

Vengono sospesi dal 19 maggio 2020 (data di entrata in vigore del decreto) al 31 agosto 2020 gli obblighi derivanti dai pignoramenti presso terzi aventi ad oggetto stipendi e pensioni e altre indennità assimilate, effettuati dall'agente della riscossione prima dell'entrata in vigore del provvedimento.

Pertanto fino al 31 agosto 2020, il datore di lavoro/ente pensionistico non effettuerà le relative trattenute e le somme saranno rese disponibili al debitore.

Restano fermi gli accantonamenti effettuati prima del periodo di sospensione e non sono rimborsabili le quote già versate all'agente della riscossione prima dell'entrata in vigore del provvedimento.

La "rottamazione" delle cartelle di pagamento si può pagare entro il 10 dicembre

Maggiore flessibilità per i versamenti delle rate previste per l'anno 2020 della "rottamazione-ter" (scadenza febbraio, maggio, luglio e novembre) e del "saldo e stralcio" (marzo e luglio) che, se non eseguiti alla relative scadenze, potranno essere effettuati entro il termine ultimo del 10 dicembre 2020, senza perdere le agevolazioni previste e senza oneri aggiuntivi.

Per la scadenza del 10 dicembre 2020 non è prevista la tolleranza di 5 giorni. Vedi anche Decreto Rilancio e rottamazione-ter: [non si perdono i benefici se si paga entro 10/12/2020](#).

Ammesso il ritardo fino a 10 rate

La sospensione dei versamenti riguarda anche le rate dei **piani di dilazioni in scadenza tra 8 marzo e 31 agosto 2020**. I pagamenti delle rate sospese dovranno essere effettuati entro il 30 settembre 2020. Il DL "Rilancio" introduce poi una nuova disciplina che amplia i termini di decadenza.

Per tutte le rateizzazioni in essere all'8 marzo 2020 e per i nuovi piani concessi a seguito delle domande presentate entro il 31 agosto 2020, **la decadenza della dilazione si verifica in caso di mancato pagamento di 10 rate, anche non consecutive, anziché delle 5** ordinariamente previste.

Dilazioni anche per le rottamazioni decadute delle cartelle di pagamento

Con una modifica alla normativa sulla "rottamazione-ter e sul "saldo e stralcio" (DI n. 119/2018 e legge n. 145/2018), il decreto legge prevede che i contribuenti decaduti dai benefici delle definizioni agevolate per mancato, insufficiente o tardivo versamento delle rate scadute nel 2019, possano presentare la domanda di rateizzazione per i debiti "rottamati" e non pagati.

Crediti Pa, pagamenti oltre 5mila euro senza verifiche

Nel periodo di sospensione dall'8 marzo al 31 agosto 2020, le pubbliche amministrazioni possono procedere al pagamento di quanto dovuto ai propri creditori, senza prima verificare la presenza di

eventuali debiti scaduti di importi superiori a 5mila euro, intestati al beneficiario del pagamento, eventualità che secondo la norma ordinaria (ex art. 48-bis Dpr n.602/1973) determina il blocco dell'accredito.

Tutte le verifiche eventualmente già effettuate, anche prima dell'inizio del periodo di sospensione, restano prive di qualunque effetto se l'agente della riscossione non ha notificato l'atto di pignoramento e le amministrazioni pubbliche procedono al pagamento a favore del beneficiario.

E' questa una sintesi fornita dal [sito gestito dall'agenzia delle entrate](#) in merito ai provvedimenti del DL "Rilancio" in tema di riscossione.

A cura di Vincenzo D'Andò

Martedì 26 maggio 2020

Queste informazioni sono tratte dal Diario Quotidiano pubblicato su CommercialistaTelematico

Tutti gli approfondimenti relativi al periodo di [Emergenza Covid-19 sono pubblicati in apposita sezione](#)